

Comune di Monsummano Terme

(Provincia di Pistoia)

Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici

Indice

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Principi

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Ambiti di intervento

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari

Articolo 9 – Erogazione dei contributi ordinari

Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari

Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari

Articolo 12 – Decadenza

Articolo 13 – Concessione di altri benefici economici

Articolo 14 - Concessione del patrocinio

Articolo 15 - Utilizzo dello stemma comunale in caso di patrocinio

Articolo 16 - Modalità di presentazione delle domande di patrocinio

Articolo 17 - Concessione/diniiego del Patrocinio

Articolo 18 - Trasparenza

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano:

a) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Monsummano Terme a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia o convenzionale, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti (es. gestione impianti sportivi, progetti con enti del terzo settore in co-progettazione ai sensi D.lgs 117/2017)

b) ai fondi provenienti da soggetti esterni e aventi specifica destinazione e alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite, o relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;

c) ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;

d) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;

e) alle quote associative.

3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'amministrazione comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

4. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

5. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PIAO/Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi;

b) per contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo e che non rientrano nell'ordinaria programmazione;

c) per collaborazioni: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti quali enti del terzo settore, enti pubblici o privati in qualità di soggetto co-promotore. Nelle collaborazioni devono essere dettagliati gli impegni, i rapporti finanziari, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno. Il richiedente la collaborazione dovrà dichiarare di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti od omissioni

derivanti dall'iniziativa per quanto non rientrante nella parte di stretta competenza della stessa, per cui si assume l'obbligo di tutti gli ulteriori eventuali procedimenti amministrativi necessari previsti per legge tramite le specifiche procedure o per garanzia dei diritti di terzi;

d) per contributi diretti: contributi elargiti in denaro;

e) per altri benefici economici: contributi indiretti, che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, dell'uso di un bene, mobile o immobile, a tempo determinato.

f) patrocinio gratuito: riconoscimento morale, mediante il quale il Comune esprime la propria simbolica adesione ad un evento ritenuto meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite;

Articolo 4 – Ambiti di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative relativamente ai seguenti ambiti di intervento:

a) attività di promozione culturale, sportiva, turistica, ricreativa;

b) attività educative, di formazione, di istruzione;

c) attività sociali, umanitarie, di prevenzione e tutela della salute;

d) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;

e) attività di promozione e di valorizzazione del tessuto economico;

f) attività di promozione della legalità, della giustizia, della pace;

g) attività di celebrazione di eventi e ricorrenze, manifestazioni folcloristiche;

h) attività volte a favorire la partecipazione e la socializzazione dei cittadini.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

b) enti/organizzazioni del terzo settore, come normativamente definiti, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio comunale;

c) enti/organizzazioni del terzo settore/associazioni, che, pur non avendo sede nel territorio comunale, perseguono finalità pubbliche di carattere provinciale, regionale, internazionale, che siano ritenute comunque di interesse anche per la comunità locale;

d) fondazioni, associazioni e comitati non aventi scopo di lucro e fiscalmente registrati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;

2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici, manifestazioni o iniziative di carattere partitico o sindacale, e attività palesemente non coincidenti con le finalità dell'Amministrazione o che risultino negative per la sua immagine.

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

1. La giunta comunale, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione relativo all'esercizio, e con successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi ed approva i relativi indirizzi stabilendo le priorità in relazione all'interesse per la comunità locale, e agli obiettivi strategici dell'amministrazione.

2. Con cadenza annuale, di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle iniziative da svolgere, i dirigenti/responsabili dei servizi competenti, pubblicano un avviso per la concessione di contributi ordinari in coerenza con gli obiettivi della giunta comunale. Un ulteriore avviso può essere pubblicato, di norma entro il 30 giugno, per contribuire a manifestazioni ed iniziative programmate negli ultimi mesi dell'anno.

3. Nell'avviso devono essere indicati:

a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;

- b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
 - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
 - g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
4. L'avviso deve essere pubblicato secondo le regole della pubblicità legale sul sito del Comune.
5. I contributi ordinari vengono concessi dal dirigente/responsabile del servizio competente, con propria determinazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla giunta comunale.
6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
7. Il dirigente/responsabile del servizio competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
8. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Per l'attribuzione e quantificazione dei benefici economici gli Uffici applicano i seguenti criteri, anche non cumulativi:

A) qualità delle attività, eventi, manifestazioni e iniziative, riconducibili agli ambiti indicati nell'articolo 4;

- valutazione dell'interesse pubblico e, in particolare, dell'interesse specifico per la comunità locale in termini di valore culturale, storico, civile, educativo, formativo, ricreativo;

- livello di coerenza con le finalità istituzionali del Comune e con le linee programmatiche e con gli indirizzi dell'Amministrazione;

- livello di coinvolgimento della popolazione del territorio nell'attività programmata;

- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;

- coinvolgimento dei giovani, degli anziani, dei soggetti con fragilità;

- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;

- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;

- gratuità o meno delle attività programmate;

B) Associazioni, società sportive, fondazioni, comitati:

- radicamento sul territorio e anzianità di costituzione;

- esperienza maturata nella realizzazione di attività, iniziative, manifestazioni sul territorio comunale negli ambiti indicati nell'articolo 4;

- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;

- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente dall'associazione tramite i volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;

2. Nell'adozione degli avvisi di cui all'articolo 6, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, l'Amministrazione può prevedere ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla giunta comunale con propria deliberazione.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare all'Amministrazione comunale, una richiesta firmata dal legale rappresentante e contenente:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi perseguiti e la capacità dell'iniziativa di promuovere le attività e l'immagine del territorio;
 - c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
 - d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le entrate/risorse per farvi fronte.
3. Il Servizio comunale competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine assegnato, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
5. La giunta comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:
 - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della territorio comunale;
 - dell'originalità e della novità delle iniziative proposte;
 - della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - della gratuità o meno delle iniziative.
6. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate con riferimento ai criteri del precedente comma 5 e ai criteri indicati nell'articolo 7.
7. L'ammontare del contributo concesso non può superare, di norma, l'80 per cento della spesa complessiva effettivamente sostenuta per l'iniziativa al netto di tutte le entrate.
8. Per gli Enti del Terzo Settore è ammessa la valorizzazione economica dell'apporto dei volontari nell'ambito della specifica iniziativa, tramite auto-dichiarazione.

Articolo 9 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del dirigente/responsabile competente a seguito dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dalla regolamentazione.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al dirigente/responsabile competente:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c) copia delle fatture quietanzate e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il dirigente/responsabile del servizio competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. E' ammessa la richiesta di liquidazione di parte del contributo concesso, fino al 50 per cento del suo ammontare, in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, dietro presentazione di tutta la documentazione richiesta per la rendicontazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari

1. per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa;
 - d) auto-dichiarazione Per gli Enti del Terzo Settore della valorizzazione economica dell'apporto dei volontari nell'ambito della specifica iniziativa.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per l'anno successivo.
3. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo. E' altresì ammessa l'erogazione a stato di avanzamento dell'attività relativa al contributo concesso secondo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 9.

Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Monsummano Terme”*.
3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Articolo 12 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 10, comma 2 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'articolo 11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
 - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.

2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 13 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici non corrispondenti nell'erogazione diretta di somme di denaro, sono considerati contributi indiretti dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso (es. concessione gratuita di sale o spazi del Comune per la quali è stata stabilita tariffa con apposita delibera di giunta, concessione di impianti, di attrezzature, impegno del personale del Comune, allacciamento alla rete elettrica).
2. Il valore economico del beneficio è quantificato nell'ambito dei provvedimenti di concessione.
3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare i beni concessi esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
4. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
5. Il beneficiario solleva il comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 14 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi che abbiano un valore pubblico, che coinvolgano il territorio comunale ed abbiano un rilevante interesse per l'Amministrazione e per la cittadinanza.
2. Il patrocinio dell'Amministrazione comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione lo stemma del Comune, unitamente alla dizione "*Con il patrocinio del Comune di Monsummano Terme*".
3. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
4. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui il Comune, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo (es. utilizzo gratuito di sale comunali).
5. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri per presente articolo o quando possa pregiudicare in modo negativo l'immagine dell'Amministrazione, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
6. Nel caso di richiesta di patrocinio oneroso, il Comune può limitarsi alla concessione del patrocinio gratuito, indicando nell'atto le motivazioni.
7. Il patrocinio non viene concesso per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.
8. Non possono beneficiare del patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere partitico o sindacale.

9. Anche in presenza di tutte le condizioni previste dal Regolamento, il Comune può rifiutare il patrocinio per ragioni di convenienza ed opportunità.

Articolo 15 - Utilizzo dello stemma comunale in caso di patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Monsummano Terme negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
3. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'Ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.
4. E' vietata la riproduzione e l'uso del logo comunale per fini commerciali e politici. L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Articolo 16 - Modalità di presentazione delle domande di patrocinio

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo del logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.
2. Può essere richiesto il patrocinio in via del tutto eccezionale anche a ridosso dell'evento se si riscontra l'evidenza dell'impossibilità di richiederlo nei tempi definiti dal comma precedente, ma non oltre la data dell'evento stesso.
3. La domanda va indirizzata al Sindaco e all'Ufficio comunale competente per l'istruttoria mediante la compilazione di un modulo, predisposto dall'Amministrazione comunale e reperibile presso gli uffici della medesima e sul sito del Comune.
4. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.
6. In caso di manifestazione a carattere temporaneo patrocinata ed autorizzata dal Comune, il richiedente deve impegnarsi con congruo anticipo rispetto alla data di realizzazione, a richiedere, ad acquisire e a produrre tutta la documentazione prevista da leggi e regolamenti in ordine alle attività da svolgere.
7. Qualora la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Articolo 17 - Competenza

1. I patrocini sono concessi direttamente dal Sindaco, a seguito di istruttoria da parte dell'Ufficio competente per materia, quando non comportino benefici economici, fatta eccezione per quelli derivanti da riduzioni, agevolazioni, esenzioni, già previste nel regolamento comunale per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.
2. I patrocini sono concessi dalla Giunta comunale, a seguito di istruttoria da parte dell'Ufficio competente per materia, quando comportino anche benefici economici.

Articolo 18 - Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai sensi di importo superiore a mille euro del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, e dell'articolo 26 del D.Lgs 33/2013.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.